



Comune di Trani

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

Medaglia d'argento al Merito Civile

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI: DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. <u>40</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>16/03/2015</u></p>	<p>Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE AGLI AVVOCATI DEL LIBERO FORO.</p>
---	---

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di marzo alle ore 16,00 nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria Rita IACULLI

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2015 , alla presenza del Segretario Generale Avv. Maria Angela Ettore ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 23/2/2015

PREMESSO :

- che presso il Comune di Trani è istituito, nell'ambito della Segreteria Generale, il Settore Legale e Contenzioso;
- che attualmente l'ufficio legale vede le sue competenze definite dalla delibera del Commissario Straordinario n. 104 del 28.05.2007, approvata con i poteri della Giunta Comunale;
- che è circostanza di comune esperienza l'impossibilità, per l'Ufficio Legale, di assumere il patrocinio del Comune di Trani in tutti i giudizi in cui l'Ente è coinvolto su azione o ricorso delle controparti o che promuove innanzi alle competenti Autorità Giudiziarie;
- che tale impossibilità può essere determinata da contingenti aggravati dei carichi di lavoro rispetto all'esiguo numero di risorse umane assegnate all'Ufficio Legale, da impedimenti o prolungate assenze dell'avvocato comunale ovvero dalla opportunità, in casi di particolare complessità della controversia, di una adeguata difesa in rapporto al preminente interesse pubblico oggetto della tutela, da conferire a legali liberi professionisti di comprovata esperienza e specialisti della materia oggetto della lite;

CONSIDERATO, quindi, che si rende necessario disciplinare le modalità di conferimento dell'incarico di patrocinio legale agli avvocati liberi professionisti, prevedendo espressamente, quale indefettibile parametro di riferimento ai fini della scelta dei professionisti, quello della riconosciuta competenza nella materie giuridiche oggetto del contenzioso per il quale occorre conferire l'incarico;

- che ulteriori principi che devono essere osservati nel conferimento degli incarichi sono quelli di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione;
- che quindi la soluzione ottimale sia rappresentata dalla istituzione di un albo degli avvocati di fiducia suddiviso in elenchi per specializzazione (civile, civile-infortunistica – risarcimento danni art. 2043 e 2051 c.c., lavoro, penale, amministrativo) ove siano iscritti i professionisti da invitare, secondo le modalità che saranno regolamentate, a presentare l'offerta economica migliorativa delle condizioni economiche disciplinate dall'amministrazione nello schema tipo di contratto di patrocinio appositamente predisposto dal servizio legale e contenzioso;
- che nel conferimento degli incarichi vanno inoltre recepiti gli effetti determinati dall'entrata in vigore delle normative che favoriscono il contenimento delle spese, a partire dalla disciplina dell'art. 2 della Legge n. 248 del 2006 (legge Bersani) fino alle più recenti novelle normative, introdotte dal D.L. 2012 n. 1 – abrogazione delle tariffe professionali - dal D.M. 140/2012 combinato con la legge 24 marzo 2012, n. 27, L. 2012 n. 247 e D.M. n. 55/2014, che hanno avuto il pregio di rafforzare la preventiva pattuizione del compenso professionale proprio al fine di dare massima certezza in merito all'impegno finanziario da sostenere e di contenerlo in maniera soddisfattiva delle sempre più avvertite e pressanti esigenze di riduzione della spesa pubblica;

RITENUTO altresì che nella disciplina del conferimento degli incarichi deve essere favorita la convergenza tra l'interesse dell'Ente al conseguimento di risultati favorevoli in sede contenziosa e l'interesse degli avvocati del libero foro, idoneo a conseguire un'adeguata remunerazione per lo svolgimento delle attività effettivamente svolte, nel rispetto della disciplina normativa e del contenimento della spesa pubblica;

- che laddove i termini processuali della controversia impongono di nominare con urgenza un difensore dell'Ente o nei casi di evidente consequenzialità o complementarietà con altri incarichi già espletati ovvero nella ipotesi in cui la lite coinvolga o riguardi interessi pubblici

generali di rilievo ed importanza fondamentale per la collettività, si provvederà ad individuare il difensore con scelta *intuitu personae*;

- che sia prevista comunque la facoltà di individuare altri professionisti non iscritti nell'elenco comunale nel caso in cui la particolarità e l'importanza del contenzioso richieda specifiche competenze di alta specializzazione, previa sottoposizione della questione alla Giunta Comunale che si esprimerà con atto di indirizzo;

VISTO il testo del regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio ed assistenza legale degli avvocati del libero foro che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale del provvedimento sotto l'allegato A;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001

VISTO l'art. 51 dello Statuto Comunale

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa, in atti, espresso dal Segretario Generale avv. Maria Angela Ettore, in data 16/03/2015 ai sensi dell'art. 49 del TUEL : "Si attesta la regolarità tecnica";

Con i poteri della Giunta comunale;

DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e si ha qui per richiamata per essere espressamente approvata;
- 2) di approvare il regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio ed assistenza legale degli avvocati del libero foro, nel testo riportato sotto l'Allegato A della presente delibera;
- 3) di dare mandato al Segretario Generale per l'esecuzione del presente regolamento e l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
- 4) dare atto che il regolamento in questa fase non comporta oneri per l'Ente;

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi ad avvocati del libero foro, ogni qualvolta il Comune deve ricorrervi per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi innanzi alla Autorità Giudiziaria.

2. L'attività dell'Amministrazione nelle procedure di conferimento dell'incarico di cui al precedente comma è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, economicità, trasparenza e pari opportunità e concorrenza, non discriminazione.

3. Per poter procedere al conferimento dell'incarico ad un professionista del libero foro, il Funzionario Avvocato dell'Ufficio Legale e Contenzioso deve preliminarmente produrre al Segretario Generale specifica e motivata dichiarazione attestante l'impossibilità di poter assumere l'incarico difensivo entro e non oltre 5 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziario ovvero l'opportunità di affidare l'incarico, per le particolari caratteristiche dello stesso o per ragioni contingenti al carico di lavoro, ad un professionista del libero foro.

4. Il termine indicato al comma 3 è ridotto a giorni 2 nella ipotesi di procedimenti cautelari dinanzi alla Giustizia Amministrativa vista la particolare urgenza del provvedere.

Art. 2. Albo comunale dei legali

1. Per l'affidamento di incarichi professionale è istituito presso l'Ufficio Contenzioso apposito albo aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le magistrature, divisi per materia.

2. Per la formazione dell'elenco viene predisposto specifico avviso, al quale si dà diffusione attraverso la pubblicazione all'albo pretorio del Comune e sul sito internet dell'Ente per 30 giorni.

3. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato; alla domanda dovrà essere unita la seguente documentazione:

a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, di iscrizione all'Albo professionale, nella quale si dà atto che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrattare con la P.A.



- b) Curriculum di studio degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e pubblicazioni;
 - c) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, di non essere incorso in sanzioni disciplinari al momento della presentazione della domanda e di non aver riportato condanne penali per reati commessi con dolo.
4. La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento e degli altri provvedimenti che saranno emanati per dare concreta attuazione alle procedure previste dal presente regolamento.
5. L'iscrizione nell'albo comunale o il suo diniego è disposto, con provvedimento motivato, dal Segretario Generale sentito il responsabile dell'Ufficio Legale.

Art. 3. Requisiti per l'iscrizione all'albo comunale.

1. Possono essere iscritti all'albo comunale gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo professionale. Non possono essere iscritti professionisti che non si trovano nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.
2. Nell'ambito dell'albo comunale degli avvocati, singoli o associati, saranno presenti 5 sezioni distinte per materia:
- A) civile;
 - B) civile-infortunistica – risarcimento danni art. 2043 e 2051 c.c.;
 - C) lavoro;
 - D) penale;
 - E) amministrativo.
3. Ogni avvocato potrà iscriversi in una sola delle suddette sezioni.
4. L'iscrizione all'albo non è sottoposta a preclusioni o scadenze temporali salvo per quanto attiene le domande di inserimento dei professionisti nelle singole sezioni che, per il relativo aggiornamento annuale, dovranno esse presentate dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno.
5. Qualora l'avvocato già iscritto all'albo comunale non presenterà formale istanza di cancellazione, l'Amministrazione riterrà tacitamente rinnovata la domanda di iscrizione anche per l'anno successivo.

Art. 4. Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi

1. Il responsabile dell'Ufficio Legale e Contenzioso per poter procedere al conferimento dell'incarico al professionista del libero foro deve:
 - a) acquisire la volontà del Dirigente competente per materia di promuovere o resistere nella lite, espressa con atto scritto contenente dettagliata relazione, con contestuale trasmissione della documentazione utile alla difesa dell'Ente, secondo il termine stabilito in rapporto all'importanza ed all'urgenza dal Responsabile dell'Ufficio Legale e contenzioso;
 - b) acquisire dal responsabile dell'Ufficio Legale la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 3°, del presente regolamento, il quale su indicazione del Segretario Generale procederà alla preventiva individuazione del professionista da incaricare secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, all'uopo predisponendo determinazione dirigenziale di competenza del Segretario Generale, salvo le comprovate esigenze di interesse pubblico che legittimino l'adozione di una deliberazione giunta di indirizzo;
 - d) sottoporre al professionista individuato per la difesa dell'Ente lo schema di contratto che verrà debitamente sottoscritto da entrambe le parti pubblica e privata;
 - e) acquisire il contratto sottoscritto dal professionista incaricato unitamente agli ulteriori atti o dichiarazioni richiesti dal presente regolamento per il perfezionamento del conferimento dell'incarico;
 - f) trasmettere la determina dirigenziale di conferimento dell'incarico unitamente ai mandati sottoscritti dal Sindaco, all'originale dell'atto introduttivo del giudizio se trattasi di lite passiva e a tutta la documentazione utile alla difesa dell'Ente;
2. Il Segretario Generale individua il professionista a cui conferire l'incarico difensivo tra gli iscritti nella sezione relativa alla materia della lite tenendo conto dei criteri di cui al successivo comma 5°, ed in osservanza dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
3. Al professionista verrà trasmessa nota descrittiva dell'incarico e la proposta di quantificazione del compenso professionale elaborata dal responsabile dell'Ufficio Legale, secondo i parametri indicati nel D.M. 55/2014.
4. L'avvocato individuato dall'Ente ed adeguatamente reso edotto della natura della lite e del compenso offerto dal Comune per l'attività professionale ad espletarsi, farà pervenire all'Ufficio Legale e Contenzioso, nei tempi previsti dalla lettera con cui si comunica l'intenzione di conferire l'incarico, l'accettazione scritta dell'incarico, nei termini e condizioni fissate nella comunicazione di cui al comma precedente.
5. Nell'affidamento degli incarichi, il Segretario Generale deve attenersi ai seguenti criteri: specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum, casi di evidente

conseguenzialità e complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso oggetto, principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco, inesistenza di rapporti di lavoro del legale da incaricare incompatibili con l'espletando incarico.


6. Al momento dell'accettazione, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza del conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto stabilito dall'art. 37 del Codice deontologico forense. In particolare dovrà dichiarare di non avere incarichi legali pendenti contro l'Amministrazione Comunale, che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato e dovrà impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Ente per la durata del rapporto instaurato. Inoltre, dovrà dichiarare di non avere contenziosi contro l'Ente, pena la decadenza dall'incarico e la cancellazione dall'Albo comunale.

7. Non possono essere conferiti di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto. In tali casi, previa segnalazione della fattispecie al Sindaco, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato.

Art. 5. Contratto di patrocinio

1. Gli incarichi saranno regolati da apposito contratto di patrocinio, secondo lo schema che sarà predisposto dal responsabile dell'Ufficio Legale ed approvato con determinazione dirigenziale del Segretario Generale.
2. I contratti dovranno prevedere:
 - il valore della controversia;
 - la determinazione dell'onorario come riveniente dalla proposta di compenso proposto dal Comune tenendo conto anche dei parametri indicati nel D.M. 55/2014;
 - l'obbligo per il legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, allegando la relativa documentazione;
 - l'eventuale predisposizione di atto di transazione, se consigliato dal legale incaricato e ritenuto utile e vantaggioso per l'Ente;
 - la richiesta di unificazione dei giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - la stretta osservanza del codice deontologico.

Art. 6. Registro degli incarichi



E' istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché tutti i dati relativi a ciascun incarico.

Art. 7. Cancellazione dall'elenco

Il Responsabile dell'Ufficio Legale e contenzioso dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati nel caso in cui:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico;
- siano comunque responsabili di gravi inadempienze, salvo la segnalazione al Consiglio dell'Ordine competente e l'azione di responsabilità.

Art. 8. Pubblicità

1. Per l'iscrizione nell'albo comunale, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.
2. L'albo viene aggiornato ogni anno secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4°, del presente regolamento.

Art. 9. Deroghe

L'Amministrazione si riserva di derogare motivatamente ai criteri fissati dal presente regolamento, nei casi in cui vengono impugnati propri atti di rilevante importanza dinanzi alle Autorità Giudiziarie di ogni ordine e grado.


In tal caso l'incarico potrà essere conferito ad avvocati di chiara fama e/o specializzazione universitaria, anche se non iscritti nell'elenco. L'atto di incarico dovrà essere adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni della deroga.

Art. 10. Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ogni professionista che chiederà di essere iscritto dovrà presentare specifica dichiarazione di essere stato reso edotto sulle modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Art. 11. Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.



Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Avv. Maria Angela Ettore

F.to Dott.ssa Maria Rita IACULLI

N° 719 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 1-9 MAR 2015 al - 3 APR 2015 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 1-9 MAR 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Angela Ettore

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; (art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Angela Ettore

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, _____

1-9 MAR 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato
Avv. Maria Angela Ettore